

N. 62/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO

GRON. N. 1078/2024

L.C. 6/2024



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Andrea Turturro Pres. est.
dott.ssa Leila Nadir Sersale Giudice
dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui **Ferraro Michela**, nata ad Arezzo il 12/10/1972 (C.F. **FRRMHL72T50A390E**), e residente in Arezzo Via degli Accolti 43 con l'avv. **Lauretta Paggini**, ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio; preso atto della conferma della volontà di apertura della procedura, anche una volta chiarita la natura della stessa;

letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (**dott.ri Salvatore Parisi e Gabriele Tortorelli**);

visti gli artt. 268 ss. CCII;

osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
 - a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
 - b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei Liquidatori.
4. Per ciò che attiene alla nomina dei Liquidatori, possono confermarsi i gestori nominati dall'OCC,



ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII.

5. Occorre precisare, tenuto conto della circostanza che la ricorrente ha depositato "una proposta" di liquidazione controllata, che la presente procedura non ha carattere negoziale ed è caratterizzata dalla universalità oggettiva, di talché saranno appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La durata della procedura verrà stabilita dai Liquidatori, secondo le indicazioni di Corte cost. n. 6/2024.

La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva; lo stato passivo verrà formato dai Liquidatori, che procederanno anche alla graduazione dei crediti.

6. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*», con la precisazione che il nuovo regime normativo prevede la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso (e dato atto che la presente sentenza non contiene dati sensibili).

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Ferraro Michela, nata ad Arezzo il 12/10/1972 (C.F. FRRMHL72T50A390E) e residente in Arezzo Via degli Accolti 43**
- **nomina** giudice delegato il dott. **Andrea Turturro**;
- **nomina** liquidatori i **dott.ri Salvatore Parisi e Gabriele Tortorelli**
- **rimette** al giudice delegato fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori;
- **dispone** che i liquidatori, a seguito del provvedimento che precede, aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



Sent. n. 35/2024 pubbl. il 18/07/2024
Rep. n. 45/2024 del 18/07/2024

- **dispone** che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2024

Il Presidente est.

Dott. Andrea Turturro

Depositato in Cancelleria
il 18 LUG 2024
IL FUNZIONARIO
D.ssa Joanna Klodja CNABORA

